



**A tutte le aziende associate
- LORO SEDI -**

Taranto, 21 novembre 2018
Prot. 391/18/Ga

Oggetto: Accordo per il credito 2019 – Misura “Imprese in ripresa 2.0”

Si comunica che Confindustria, ABI e altre associazioni di rappresentanza delle imprese hanno sottoscritto il **Nuovo Accordo per il Credito 2019** con l’obiettivo di migliorare le condizioni di accesso al credito per le imprese e introdurre i necessari adeguamenti alla misura di sospensione e allungamento dei finanziamenti delle PMI, prevista dall’Accordo per il credito 2015.

L’Accordo per il credito 2019 che entrerà in vigore il 1 gennaio 2019 e sarà valido fino al 31 dicembre 2020, prevede:

- nuove **misure a sostegno delle imprese in ripresa**. La nuova misura è denominata **“Imprese in ripresa 2.0”**;
- la costituzione di un **Tavolo di Condivisione interassociativo sulle Iniziative Regolamentari Internazionali (Tavolo CIRI)** finalizzato alla definizione di posizioni ed iniziative comuni in tema di regolamentazione finanziaria nazionale e internazionale;
- la **definizione di un documento congiunto sulle misure nazionali per sostenere il credito alle imprese**. In particolare: i) la riforma del Fondo di garanzia per le PMI; ii) lo sviluppo della rete delle garanzie private, anche alla luce delle nuove regole europee; iii) l’ottimizzazione dell’utilizzo dei fondi strutturali europei dedicati allo sviluppo territoriale tramite sostegno al credito; iv) altre iniziative necessarie per migliorare le condizioni di contesto per l’accesso al credito per le PMI.

Di seguito si riporta una sintesi della misura “Imprese in ripresa 2.0”.

La misura prevede per le banche e gli intermediari aderenti la possibilità di:

- A. **Sospendere** il pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti;
- B. **Allungare** la scadenza dei finanziamenti.

Le imprese che possono attivare le misure previste nell’accordo sono le piccole e medie di tutti i settori, che operano in Italia, come definite dalla normativa comunitaria.

Le aziende che possono beneficiare dell’operazione di allungamento e/o di sospensione devono essere in “bonis”, ovvero non devono avere posizioni debitorie classificate dalla banca come esposizioni *non-performing*, ripartite nelle categorie delle sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate.



La misura “Impresa in Ripresa 2.0” è applicabile ai finanziamenti in essere alla data della firma del presente Accordo. Le rate possono essere già scadute (non pagate o pagate solo parzialmente), ma da non più di 90 giorni alla data di presentazione della domanda.

Non possono essere ammessi alla misura i finanziamenti in relazione ai quali sia stata già concessa la sospensione o l’allungamento nell’arco dei 24 mesi precedenti la data di presentazione della domanda.

A. Sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti

La sospensione del pagamento della quota capitale – per un periodo massimo di 12 mesi – è applicabile a:

- **finanziamenti a medio-lungo termine** (mutui e leasing immobiliare e mobiliare);
- **mutui e leasing finanziario** assistiti da contributo pubblico nei casi previsti dall’accordo;
- **operazioni di apertura di conto corrente ipotecario** (già in ammortamento e con un piano di rimborso rateale nel quale siano identificabili le quote capitale e interessi delle rate).

La sospensione determina la traslazione del piano di ammortamento. Gli interessi sul capitale sospeso sono corrisposti alle scadenze originarie.

Tale operazione potrà essere realizzata prevedendo la possibilità per la banca di aumentare il tasso di interesse rispetto a quello previsto nel contratto di finanziamento originario. Il tasso non potrà comunque essere aumentato in misura superiore a 60 punti base rispetto a quello originariamente concordato.

B. Allungamento della scadenza dei finanziamenti

L’allungamento della scadenza dei finanziamenti è **applicabile ai mutui, ai finanziamenti a breve termine** e al credito agrario di conduzione.

Il periodo massimo di allungamento è definito dalle parti fino al **massimo del 100% della durata residua del piano di ammortamento**. Per il credito a breve termine e per il credito agrario di conduzione, il periodo massimo di allungamento delle scadenze è pari rispettivamente a 270 giorni e a 120 giorni. Per i finanziamenti garantiti da trasferimento di bene immobile sospensivamente condizionato di cui all’art. 48-bis del D.Lgs. 385/93 (c.d. Patto marciano), resta fermo quanto previsto dall’Accordo per il credito e la valorizzazione delle nuove figure di garanzia del 12 febbraio 2018.

Anche in questo caso, il tasso di interesse al quale sono realizzate le operazioni di allungamento può essere aumentato rispetto a quello previsto nel contratto di finanziamento originario in linea con i maggiori oneri per la banca connessi alla realizzazione dell’operazione medesima.

L’importo della rata di ammortamento, determinata al nuovo tasso di interesse deve comunque risultare inferiore in misura apprezzabile rispetto a quella originaria, come condiviso dall’impresa all’atto della ridefinizione della durata del finanziamento.




CONFINDUSTRIA
Taranto

In riferimento alla Misura “Imprese in ripresa 2.0” si precisa, inoltre, che:

- al fine di garantire la continuità delle misure di sospensione e allungamento dei finanziamenti fino alla data di entrata in vigore dell’accordo in oggetto, il periodo di validità dell’Accordo per il Credito 2015 – limitatamente alla misura “Imprese in Ripresa” - è prorogato fino al 31 dicembre 2018;
- le banche che hanno già aderito all’iniziativa imprese in ripresa previste dall’accordo per i credito 2015 sono – salvo formale disdetta – automaticamente aderenti alla nuova misura.

Le imprese interessate a ricevere il testo integrale dell’Accordo per il Credito 2019 possono contattare i nostri uffici.

Cordiali saluti

Il direttore
Mario Mantovani


Per maggiori informazioni:
Gabriella Galeandro
Telefono 099 7345310 – cellulare 334 6263772
Fax 099 377902 – galeandro@confindustria.ta.it

Associazione degli Industriali della Provincia di Taranto
74121 Taranto Via Dario Lupo, 65
Telefono 099 7345111 Fax 099 377902
www.confindustria.ta.it - info@confindustria.ta.it
Codice Fiscale 80004950731